



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO
VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281
CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it vtic819003@pec.istruzione.it

Grotte di Castro, 04.05.2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-GROTTE DI CASTRO
Prot. 0004265 del 04/05/2022
IV-8 (Uscita)

All'attenzione

- del Personale Docente e ATA

Scuole dell'Istituto

- Sito Istituto

ATTI

Oggetto: misure post-emergenziali – comunicazioni

Fornisco di seguito un quadro di sintesi delle misure post-emergenziali valide dal 1 maggio 2022.

1.MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 “A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]”

a) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

| Segmento scolastico | Numero casi positività | Disposizioni del dirigente scolastico | Riammissione a scuola | Fino al |
|--|--|--|--|------------------------------|
| sistema integrato di educazione e di istruzione (c. 2) NB: “In assenza e fino a tre casi di positività [...] solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è | almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti | l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età | alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o | TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)" (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p> | <p>nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p> | <p>utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p> | <p>molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione</p> | |
| <p>Scuola del primo e del secondo ciclo (c. 3)</p> | <p>almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota</p> | <p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p> | <p>alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.</p> | <p>TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410) | | | |
|--|--|--|--|--|

b) ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

Art. 10-ter del D.L. 52/2021

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

c) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

Art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

d) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

e) MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA IL PERSONALE SCOLASTICO, GLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA, BAMBINI E BAMBINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, STUDENTI E STUDENTESSE DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022 (Piano per la prosecuzione, nell'a.s. 2021/2022, delle attività didattiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19) e in applicazione del D.L. n.24 del 24.03.2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;**
- b) **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;**
- c) **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.**

f) INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI E GP

| FINO AL 30 APRILE 2022 | DAL 1° MAGGIO 2022 |
|---|---------------------------|
| Art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base). <i>“c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.</i> <i>Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.</i> | NON PIÙ VIGENTE |

Dal 1° maggio i visitatori esterni (genitori, delegati dei genitori, esperti esterni, incaricati della piccola manutenzione, operatori non scolastici, utenza, visitatori), accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica e nel rispetto delle condizioni per l'accesso (punto e). Non viene richiesta la compilazione della autodichiarazione. La firma sul Registro dei visitatori, funge da presa visione della relativa informativa.

g) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2

Come sopra richiamato dal D.L. n. 24 del 24.03.2022, art.9 comma 5 e in applicazione del Piano scuola a.s. 2021/2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, come misura di sicurezza per l'accesso e la permanenza a scuola, **continua ad applicarsi l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva.**

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (art.1, comma 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28.04.2022):

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

E' fatto obbligo indossare dispositivi di tipo FFP2 in caso di autosorveglianza e in presenza di soggetti che sono dispensati dall'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'obbligo di indossare i D.P.I., indipendentemente dal distanziamento interpersonale, va rispettato in tutti gli ambienti scolastici interni (aule, laboratori, bagni, corridoi, scalinate, uffici), anche in posizione statica.

E' consentito abbassare la mascherina, soltanto in caso di presenza nella medesima stanza, di un solo lavoratore.

h) RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022

Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale

modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994).

Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022) che, però, è stato così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: "ferma restando la facoltà anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti".

2. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

a) OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo l'eventuale accertamento dell'inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.

La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.

L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

| Misura | Cosa fare dal 1 Maggio |
|--|--|
| Controllo obbligo GP per il personale ATA e per i docenti già utilizzati in attività di supporto all'I.S. | Dal 1° maggio il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP |
| Controllo obbligo adempimento vaccinale per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti | Dal 1° maggio il dirigente scolastico prosegue al controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C-19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l'adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI) |
| Ingresso a scuola di soggetti esterni | Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica e nel rispetto delle condizioni per l'accesso (punto e). Non viene richiesta la compilazione della autodichiarazione. La firma sul Registro dei visitatori, funge da presa visione della relativa informativa. |
| Attività didattiche di esperti esterni a contatto con gli studenti | Gli esperti esterni possono svolgere attività didattiche a contatto con gli studenti, soltanto se in regola con l'adempimento vaccinale. |
| Obbligo vaccinazione | La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021) PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021 Esempio: esito verde = il docente fa lezione in classe esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base; in caso di accertamento dell'inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell'I.S. senza GP base |

| | |
|---|--|
| Personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30 aprile | Personale ATA: rientra in servizio senza GP base Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all'I.S. (senza GP base) |
| Personale esente dall'obbligo vaccinale | Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022) |
| Lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale | Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022) |

b) LAVORATORI INIDONEI TEMPORANEAMENTE

L' art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall'art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, fino al 30 giugno 2022. Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.

c) LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE

NON è stato prorogato l'art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020.

d) ASSENZA PER ISOLAMENTO DA COVID-19

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comperto”).

e) ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Art. 2-bis D.L. 172/2021: “l'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.

3.SITUAZIONI PARTICOLARI

CCNL 2006-2009 ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE “

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

SUPPENZE

I Docenti a tempo determinato possono essere destinatari di una proposta di contratto, solo se adempienti all'obbligo vaccinale. Nota MI 7 dicembre 2021, n. 1889: “poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro”.

ALUNNI FRAGILI

NON è prevista la DDI.

Vanno applicati le modalità già previste dalla normativa ‘ordinaria’ (ad es. istruzione domiciliare).
“Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo” (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luciana Billi